



*Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
Ministero della Giustizia*

*Presidenza e Segreteria
1973/2010
Prot. n° AMP*

18/03/2010

Roma

Agli Ordini Provinciali
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
LORO SEDI

Circolare n. 12 /2010

Oggetto: Circolare n. 1/2010 del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Il Dipartimento della Funzione pubblica con la circolare in oggetto rammenta gli adempimenti che riguardano la comunicazione e la pubblicazione, soprattutto on line, di dati inerenti il personale e le attività delle pubbliche amministrazioni.

L'art. 21 della legge n. 69/2009 prevede l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di pubblicare nel proprio sito internet i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale. Nel tasso di assenza dovranno essere ricomprese tutte le giornate di mancata presenza lavorativa a qualsiasi titolo.

La pubblicazione dovrà avvenire con cadenza mensile ed è necessario che i dati siano facilmente reperibili ed accessibili sul sito internet istituzionale, in una apposita sezione dal nome "Trasparenza, valutazione e merito."

L'art. 24 della legge n. 412/1991 ha istituito, presso il Dipartimento della Funzione pubblica, l'Anagrafe delle prestazioni per la raccolta ed il monitoraggio dei dati sugli incarichi retribuiti conferiti dalle pubbliche amministrazioni.

Ai sensi dell'art. 53, comma 14 del Dlgs n. 165/2001, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della Funzione pubblica i dati sugli incarichi conferiti ai propri dipendenti, nonché l'elenco dei collaboratori esterni cui siano stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

La trasmissione è unicamente quella telematica mediante il sito www.anagrafeprestazioni.it, previa registrazione sul sito, fornendo i dati richiesti per ciascun incarico, in particolare:

- i dati anagrafici del soggetto a cui si affida l'incarico;
- i dati descrittivi dell'incarico affidato;
- i dati relativi al compenso previsto e ai compensi erogati.

La comunicazione alla banca dati “Anagrafe delle prestazioni” deve essere fatta anche in casi di dichiarazione negativa.

Inoltre l'art. 53 del suddetto Decreto legislativo, al comma 16, prevede la pubblicità degli incarichi a consulenti e collaboratori esterni, da effettuarsi autonomamente, rendendoli accessibili al pubblico, sui propri siti internet.

Il Dipartimento della Funzione pubblica provvede a trasmettere, annualmente, alla Corte dei Conti l'elenco delle amministrazioni che non hanno effettuato la comunicazione dell'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

Cordiali saluti

Il Presidente
Dott. Agr. Andrea Sisti

